

REGOLAMENTO (CEE) N. 2130/89 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 1989****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1921/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2091/89⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1921/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1921/89 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 199 del 13. 7. 1989, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1989, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,2759	—
1702 20 90	0,2759	—
1702 30 10	—	36,39
1702 40 10	—	36,39
1702 60 10	—	36,39
1702 60 90	0,2759	—
1702 90 30	—	36,39
1702 90 60	0,2759	—
1702 90 71	0,2759	—
1702 90 90	0,2759	—
2106 90 30	—	36,39
2106 90 59	0,2759	—